

# Messaggio

numero

**6823**

data

25 giugno 2013

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **Rapporto del Consiglio di Stato sulle conseguenze dell'entrata in vigore del codice di procedura civile e del codice di procedura penale federali e proposte di adeguamenti legislativi**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

Con il presente messaggio ci preghiamo sottoporre il nostro rapporto sulle conseguenze dell'entrata in vigore delle nuove procedure penale e civile federali. Il messaggio formula inoltre alcune proposte di adeguamenti legislativi.

### **I. INTRODUZIONE**

Il 1° gennaio 2011 sono entrati in vigore il codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP), il codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) e la legge federale del 20 marzo 2009 di diritto processuale penale minorile (procedura penale minorile, PPMin). Il Gran Consiglio ha adottato il 20 aprile 2010 le norme cantonali di adeguamento alla nuova procedura penale e il 24 giugno 2010 quelle alla nuova procedura civile. Con l'adozione delle nuove norme, il Gran Consiglio ha incaricato il Consiglio di Stato di presentare entro il 30 giugno 2013 *“un rapporto sulle conseguenze”* della procedura penale e della procedura civile federali e a formulare *“le eventuali proposte di natura legislativa e organizzativa”* riguardanti le autorità toccate dalle procedure oggi in vigore (decisioni del Gran Consiglio del 20 aprile 2010 e del 24 giugno 2010; BU 2010, 262 e 331).

### **II. CONSULTAZIONE DELLE AUTORITÀ**

In vista dell'elaborazione del rapporto, il 3 agosto 2012, il Dipartimento delle istituzioni ha inviato a tutte le autorità interessate un questionario con l'invito a presentare osservazioni e formulare eventuali proposte riguardanti la loro attività. Sono state consultate le autorità seguenti:

- la Prima Camera civile del Tribunale di appello;
- la Seconda Camera civile del Tribunale di appello;
- la Terza Camera civile del Tribunale di appello;
- la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello;
- la Camera dei esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello;

- la Corte di appello e di revisione penale;
- la Corte dei reclami penali;
- Il Tribunale penale cantonale;
- le Preture di Mendrisio-Sud, di Mendrisio-Nord, le sei sezioni della Pretura di Lugano, le Preture di Locarno Città, di Locarno-Campagna, della Vallemaggia, di Bellinzona, della Riviera, di Blenio e della Leventina;
- la Pretura penale;
- l'Ufficio dei giudici dei provvedimenti coercitivi;
- il Ministero pubblico;
- la Magistratura dei minorenni;
- l'Associazione dei giudici di pace;
- gli undici uffici di conciliazione in materia di locazione;
- la direzione delle Strutture carcerarie;
- l'Ufficio dell'assistenza riabilitativa;
- l'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative;
- la Polizia cantonale;
- gli uffici dell'amministrazione cantonale interessati, per il tramite delle direzioni dei dipartimenti;
- l'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino.

Hanno risposto al questionario le autorità seguenti:

- la Seconda Camera civile del Tribunale di appello;
- la Corte di appello e di revisione penale;
- la Corte dei reclami penali;
- la Pretura di Mendrisio-Nord;
- la Pretura di Locarno Città;
- la Pretura di Locarno-Campagna;
- la Pretura di Bellinzona;
- la Pretura di Blenio;
- la Pretura della Leventina;
- la Pretura penale;
- l'Ufficio dei giudici dei provvedimenti coercitivi;
- il Ministero pubblico;
- l'Associazione dei giudici di pace; hanno inoltre presentato osservazioni, il giudice di pace del circolo di Onsernone e il giudice di pace supplente del circolo di Balerna;
- gli uffici di conciliazione in materia di locazione di Mendrisio, Lugano ovest, Lugano est, Locarno, Minusio, Bellinzona e Biasca;
- la direzione delle Strutture carcerarie;
- l'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative;
- la Polizia cantonale;
- il Dipartimento della sanità e della socialità, il Dipartimento del territorio e il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

Riassumendo, delle 48 Autorità consultate 26 hanno formulato delle proprie osservazioni, 22 non hanno fornito alcuna indicazione e, seppur non direttamente consultate, 2 Giudicature di Pace hanno presentato spontaneamente delle loro osservazioni.

Il questionario si componeva di tredici domande vertenti su considerazioni di carattere generale, legislazione federale, legislazione cantonale, organizzazione, risorse a disposizione così pure sulla formulazione di eventuali ulteriori osservazioni.

Segnaliamo che con il messaggio n. 6493 del 6 aprile 2011 concernente la modifica di alcune disposizioni in materia di procedura civile e di procedura penale, il Consiglio di Stato ha già avuto modo di formulare una serie di proposte su temi minori e questo per colmare alcune lacune o correggere delle imprecisioni derivanti dalle norme cantonali. Tali proposte sono state adottate dal Gran Consiglio il 4 giugno 2012 e sono entrate in vigore il 10 agosto 2012.

### **III. OSSERVAZIONI E PROPOSTE PRESENTATE**

Innanzitutto, il Consiglio di Stato osserva che le proposte legislative e organizzative presentate con i messaggi di adeguamento alla procedura civile e a quella penale hanno consentito la messa a disposizione alle autorità giudiziarie e amministrative interessate di strumenti adeguati per fare fronte alla nuova situazione. Infatti, come si può notare dalle osservazioni trasmesse dalle singole autorità, non emergono situazioni di gravi problemi connessi al passaggio all'applicazione delle nuove procedure federali. Le proposte formulate riguardano infatti perlopiù questioni di rilevanza secondaria o proposte di aggiustamenti dell'organico.

Quanto appena detto non vale tuttavia per la Polizia cantonale che nel contesto dell'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del CPP era stata oggetto soltanto di un limitato adeguamento degli effettivi. Il Consiglio di Stato, considerando il fabbisogno di personale di polizia giustificato dai nuovi compiti acquisiti prima del 2009 nonché della prevista complessità generata dalle nuove procedure legate all'introduzione del CPP, aveva infatti deciso nel 2009 di procedere con un aumento progressivo del Corpo di 27 unità entro il 2015, a fronte delle 54 postulate dalla Polizia. Dopo due anni dall'entrata in vigore del CPP e malgrado il predetto limitato adeguamento sia stato attuato nella sua totalità, la Polizia cantonale lamenta un aggravio di oneri e competenze derivanti dalla nuova procedura e richiede pertanto sul corto-medio termine un importante adeguamento dell'organico.

L'aumento del volume delle pratiche amministrative che spettano inevitabilmente agli agenti di polizia nonché l'incremento dell'attività a stretto contatto con il Ministero pubblico, hanno avuto e stanno avendo quale conseguenza un'accresciuta immobilizzazione degli agenti nei posti di Polizia. Gli stessi devono infatti consacrare molto tempo all'adempimento di compiti amministrativi derivanti dal CPP, e ciò a detrimento, inversamente proporzionale, del lavoro sul terreno e della loro missione primaria consistente nel mantenimento dell'ordine e della sicurezza. Simile situazione – segnalata parimenti dal Ministero pubblico nelle proprie osservazioni – è insoddisfacente e influenza negativamente l'attività primaria della Polizia cantonale che deve essere maggiormente presente sul territorio (prevenzione) per far fronte ai molteplici compiti a lei affidati dal Legislatore. Come attestano i dati di cui al Rapporto di attività 2012 della Polizia cantonale, è quindi opportuno che il Corpo possa occuparsi principalmente della tutela della sicurezza e del mantenimento dell'ordine pubblico legalmente costituito, così come sancito dalla legge cantonale sulla Polizia, piuttosto che dedicarsi ad attività amministrative. Per tale motivo la Polizia cantonale auspica che venga concesso un adeguamento degli effettivi.

Negli scorsi mesi il Comando ha inoltrato una richiesta formale alla Direzione del Dipartimento delle istituzioni che propone un adeguamento del personale a propria

disposizione da effettuarsi progressivamente entro il 31 dicembre 2018. Tale domanda verrà esaminata prossimamente dallo scrivente Consiglio.

Seppur gli aspetti logistici sollevati da numerose autorità non siano direttamente legati all'applicazione del nuovo diritto procedurale federale, è opportuno rilevare nel presente messaggio che dal profilo logistico, sono giudicate in modo negativo le situazioni del Palazzo di giustizia di Lugano, delle strutture carcerarie e delle infrastrutture della Polizia. Il Gran Consiglio è già stato informato sui passi intrapresi dal Consiglio di Stato e, in particolare, sugli studi in atto.

Di seguito, riportiamo un riassunto delle osservazioni presentate dalle autorità.

## **1. Procedura civile**

### **a. Considerazioni di carattere generale**

In generale, i tribunali civili hanno giudicato positivo il nuovo CPC, pur criticandone taluni aspetti. Infatti, a loro giudizio, in alcuni ambiti il CPC è lacunoso o impreciso e si attendono indicazioni da parte del Tribunale federale sull'interpretazione di certe norme. Inoltre, la fase di consolidamento e l'assenza di giurisprudenza sul nuovo codice hanno comportato difficoltà e una dilatazione dei tempi di evasione delle cause. Non è tuttavia ancora chiaro se il rallentamento di alcune procedure sia dovuto al nuovo CPC o alla fase di assestamento.

Tra le novità più apprezzate, seppur comportando un maggior carico di lavoro, figura l'esperimento del tentativo di conciliazione, che può condurre le parti a trovare un accordo senza dover avviare una causa. Anche alcune altre procedure, a giudizio di taluni, sono positive e portano a un miglioramento dell'amministrazione della giustizia (per esempio, procedura di divorzio, procedura di rigetto dell'opposizione). Alcuni giudici sottolineano che la nuova procedura comporta un ruolo più attivo del giudice, il quale deve avere una conoscenza più approfondita dell'incarto già nella fase istruttoria.

Osservazioni perlopiù negative sono state invece formulate dagli Uffici di conciliazione in materia di locazione. In particolare, essi giudicano la nuova procedura più complessa e eccessivamente formale, lamentando nel contempo una perdita di competenze decisionali (ora limitate ai casi fino a un valore litigioso di 2'000 franchi se richiesto dall'attore; art. 212 CPC), sminuendo il ruolo degli Uffici di conciliazione.

### **b. Legislazione federale**

Sull'interpretazione corretta e sull'applicazione del nuovo diritto vi sono ancora parecchi dubbi, che potranno essere chiariti con il tempo, in particolare dalla giurisprudenza del Tribunale federale.

- In generale, si osserva che il giudice di prima istanza ha un ruolo più attivo e deve quindi conoscere più approfonditamente l'incarto già dall'avvio della causa.
- La nuova procedura comporta un aumento delle operazioni che riguardano le decisioni incidentali.
- Il limite della procedura semplificata dovrebbe, a giudizio di alcuni, essere ridotto a 15'000 o 20'000 franchi (anziché 30'000 franchi) in quanto la nuova procedura semplificata fa troppo affidamento sul principio dell'oralità, che, da quanto rilevato, dovrebbe essere limitata invece alle cause con un valore litigioso più basso.

- Il CPC ha una migliore sistematica rispetto al CPC/TI che nel corso degli anni è stato modificato più volte.
- Tra gli aspetti più criticati dalle Preture, vi è l'assenza di norme specifiche sulla divisione ereditaria, che in precedenza era disciplinata negli articoli 475-486 CPC/TI.
- La procedura davanti al Tribunale di appello per le domande incidentali presenta delle lacune.
- La procedura di divorzio è stata semplificata.
- La possibilità di rinunciare all'udienza nelle procedure di rigetto dell'opposizione è positiva e consente di trattare in modo più celere tali procedure.
- È stata giudicata in modo negativo la rinuncia a introdurre un termine uniforme per tutti i rimedi giuridici e a unificare le disposizioni sulle ferie in materia civile e esecutiva.
- Gli Uffici di conciliazione in materia di locazione reputano opportuno ripristinare la competenza decisionale e auspicano la soppressione del limite di 5'000 franchi per la facoltà di formulare una proposta di giudizio. Sempre secondo gli Uffici di conciliazione, alcune prescrizioni di forma, oltre ad essere inutili, appesantiscono la procedura.
- Il disciplinamento della rappresentanza, a mente di alcuni, non è chiaro: spesso le parti non compaiono o non sono rappresentate nelle forme prescritte dalla legge, con conseguenti ritardi nell'evasione della pratica.
- È stata criticata la possibilità di presentare le istanze oralmente agli sportelli del tribunale.
- Manca una norma che consente la trasmissione d'ufficio di un atto dal giudice non competente a quello competente.
- Nell'ambito della conciliazione occorrerebbe chiarire alcuni aspetti procedurali.
- Nel diritto del lavoro, la procedura di conciliazione dovrebbe poter essere effettuata in entrata all'udienza di dibattimento.
- Vi sono lacune sulla procedura da seguire nel caso di opposizione alle decisioni di esecutività (exequatur) (art. 327a CPC), sulla procedura per le domande incidentali in appello (art. 311-318 CPC); sulla procedura applicabile alle domande di conferimento dell'effetto sospensivo, di autorizzazione all'esecuzione anticipata della decisione impugnata, di cauzione e di adozione di provvedimenti conservativi.

### **c. *Legislazione cantonale***

- *Divisioni ereditarie*

Una proposta sollevata da più Preture è quella di prevedere norme specifiche sulle divisioni ereditarie.

Gli articoli 475-486 CPC/TI disciplinavano la procedura applicabile alle azioni di divisione ereditaria ai sensi dell'articolo 604 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC). Secondo la procedura cantonale il giudice designava un notaio che allestiva l'inventario. Eventuali contestazioni dell'inventario venivano decise dal giudice. In seguito, il notaio chiudeva l'inventario e stabiliva le quote della divisione. Anche in questo caso le contestazioni erano decise dal giudice. Infine, il notaio attribuiva le quote sulla base dell'accordo tra le parti o mediante sorteggio o effettuava una vendita all'incanto. L'articolo 96 della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 (LAC) prevedeva che le divisioni erano fatte a norma del CPC/TI in quanto non regolate dal CC. L'autorità competente nel caso dell'articolo 609 CC era l'ufficiale delle esecuzioni. Nel caso dell'articolo 611 CC era il notaio designato dalle parti o dal pretore a norma dell'articolo 4 LAC, che conteneva l'elenco delle decisioni soggette a contraddittorio.

A seguito dell'introduzione del codice di procedura civile federale, il CPC/TI è stato abrogato, come pure l'articolo 4 LAC (sono state abrogate le norme che disciplinavano alcune procedure, ora contemplate dal codice di procedura civile svizzero, cfr. messaggio n. 6313 del 22 dicembre 2009 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del Codice di diritto processuale civile svizzero, pag. 26). Per quel che riguarda la procedura civile, il CPC federale non lascia spazio per l'emanazione di norme di completazione a livello cantonale.

L'attuale articolo 96 LAC prevede che le divisioni sono fatte a norma del CPC in quanto non siano regolate dal CC. L'autorità competente nel caso dell'articolo 609 CC è l'ufficiale delle esecuzioni. Nel caso dell'articolo 611 CC è il notaio designato dalle parti o dal pretore; è applicabile per analogia la procedura sommaria secondo il CPC. Quest'ultima frase, in vigore dal 10 agosto 2012 (modifica di legge del 4 giugno 2012,– BU 2012, 366), fornisce indicazioni sulla procedura applicabile per la questione della formazione dei lotti.

- *Giudice delegato del Tribunale di appello*

È stato proposto di stabilire che il presidente della camera è il giudice delegato all'istruzione ai sensi dell'articolo 124 capoverso 2 CPC.

L'articolo 124 capoverso 2 CPC prevede che la direzione del processo può essere affidata a un solo membro del tribunale. Da qui si vorrebbe inserire nella LOG che, per le Camere della Sezione di diritto civile del Tribunale d'appello, il presidente della Camera è il giudice delegato all'istruzione.

Lo scrivente Consiglio non ritiene tuttavia opportuno affidare questa competenza unicamente al presidente della Camera e ciò per i motivi seguenti. Recentemente è stata tolta dalla legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPAm) la limitazione che le decisioni di natura provvisoria possano essere adottate solo dal presidente del Tribunale cantonale amministrativo. Tale facoltà è stata estesa anche al giudice delegato (cfr. messaggio n. 6284 del 13 ottobre 2009 relativo all'estensione al giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo della facoltà di adottare misure provvisorie, art. 21 cpv. 2 LPAm). Siccome il presidente di tale tribunale non necessariamente partecipa poi alle deliberazioni del caso per cui ha adottato misure provvisorie, lo scrivente Consiglio ha reputato più razionale che la decisione sulle misure provvisorie possa essere adottata anche da un altro giudice che poi possa partecipare alle deliberazioni sul caso, a dipendenza delle ripartizioni interne al tribunale degli incarti. Il fatto di poter distribuire tra più giudici il compito di adottare misure provvisorie evita anche che il presidente del tribunale debba dedicare una parte rilevante della sua attività a questo compito (cfr. messaggio citato, pag. 1). Anche diverse norme contenute nel messaggio di revisione totale della LPAm prevedono di affidare la competenza per determinate questioni al presidente o al giudice delegato: articoli 37 capoverso 2, 60, 71, 85, 99 (cfr. messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966).

Si rileva inoltre che la legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) stabilisce, in particolare agli articoli 32, 103 e 104, che la direzione del procedimento spetta al presidente o a un altro giudice della corte.

Di conseguenza il Consiglio di Stato propone di aggiungere un capoverso 2 all'articolo 48b della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG) specificando che la direzione del procedimento, ai sensi dell'articolo 124 capoverso 2 CPC, spetta al presidente, che può delegare questo compito ad un altro giudice.

- *Incompatibilità tra l'esercizio dell'attività di amministratore di immobili e la funzione di presidente dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione*

Alcuni Uffici di conciliazione in materia di locazione hanno sollevato perplessità sull'introduzione dell'incompatibilità tra l'esercizio dell'attività di amministratore di

immobili e la funzione di presidente dell'Ufficio di conciliazione (art. 5 cpv. 2 LACPC). A loro avviso tale limitazione va tolta. Occorrerebbe ripristinare la possibilità di avere amministratori immobiliari e fiduciari nel ruolo di presidente, perché le loro conoscenze tecniche sono utili all'ufficio.

L'articolo 3 CPC attribuisce di principio al diritto cantonale l'organizzazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione, salvo che la legge disponga altrimenti. L'articolo 200 CPC, che rientra in questa riserva e a cui rinvia anche l'articolo 22 dell'ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali del 9 maggio 1990 (OLAL) relativo alla composizione delle autorità di conciliazione, prevede che nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali l'autorità di conciliazione deve essere composta di un presidente e di una rappresentanza paritetica. In queste norme non figura espressamente che il presidente deve essere neutrale. La dottrina ritiene tuttavia che il presidente dell'Ufficio di conciliazione debba essere neutrale: *"il ne saurait être choisi au sein des milieux de bailleurs ou de locataires ou être proche de ces milieux. D'ordinaire il s'agit d'un juge ou d'un ancien juge ou d'un fonctionnaire"* (cfr. DAVID LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, ASLOCA, Losanna 2011, pag. 84). Inoltre, l'articolo 7 della legge in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto, abrogata con l'entrata in vigore del CPC federale, prevedeva che l'Ufficio di conciliazione era composto di un presidente neutrale. L'idea era di una persona al di sopra delle parti, non legata ad associazioni che tutelano gli interessi dell'una o dell'altra parte.

Lo scrivente Consiglio, nel messaggio sull'adeguamento del diritto cantonale all'introduzione del codice di procedura civile federale (messaggio n. 6313 del 22 dicembre 2009), aveva proposto per l'articolo 5 LACPC la formulazione seguente: *"L'ufficio di conciliazione si compone di un presidente, di un rappresentante dei locatori e di un rappresentante dei conduttori e dei loro supplenti"*. L'esigenza della "neutralità" è stata ripresa espressamente nell'articolo 5 LALPC a seguito della proposta della Commissione della legislazione, con queste considerazioni: *"La Commissione della legislazione propone di aggiungere all'articolo 5 una norma che precisi che il presidente e il presidente supplente degli uffici di conciliazione in materia di locazione debbano essere neutrali, nel senso che non devono fare parte di associazioni professionali o di categoria né essere attivi professionalmente nel settore immobiliare. Seppur il principio della neutralità del presidente è implicito nella legge, ci sembra opportuno riprenderlo in modo esplicito nelle nuove disposizioni per evitare malintesi nell'interpretazione delle norme sulla composizione degli uffici"* (cfr. rapporto n. 6313 R del 9 giugno 2010, pag. 29 e 30).

Lo scrivente Consiglio, sulla base di quanto esposto, ritiene dunque che l'incompatibilità tra l'esercizio dell'attività di amministratore di immobili e la funzione di presidente dell'Ufficio di conciliazione debba essere mantenuta.

- *Deposito della garanzia in materia di locazione*

È stato altresì proposto di abrogare l'articolo 6 capoverso 5 della legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione e di affitto del 24 giugno 2010, che stabilisce che nei casi di deposito della garanzia nell'ambito di un contratto di locazione, questa non deve eccedere l'equivalente di tre pigioni mensili, (norma che figurava già nel diritto previgente).

Innanzitutto si rileva che il diritto federale (art. 257e del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911, CO) prevede un limite di tre pigioni mensili per i depositi relativi al contratto di locazione di un'abitazione. La norma cantonale attuale ha ripreso quanto era previsto dall'articolo 35 capoverso 5 della previgente legge del 9 novembre 1992 di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto. La stessa non specifica se si applica sia alle abitazioni sia agli spazi commerciali ma secondo la dottrina il limite può già attualmente essere superato

in caso di locali commerciali (cfr. GIANMARIA MOSCA, *Il diritto di locazione*, Lugano 2012, pag. 41).

Il Consiglio di Stato reputa che questa proposta debba essere accolta.

- *Locazione di posteggi e terreni*

Alcuni Uffici di conciliazione domandano di chiarire la loro competenza nelle vertenze riguardanti la locazione di posteggi e terreni.

Il diritto previgente (articolo 274a capoverso 2 CO), dava la possibilità agli Uffici di conciliazione di dirimere le controversie in materia di locazione di immobili quindi anche di posteggi e terreni. L'articolo 200 capoverso 1 CPC prevede invece che l'autorità di conciliazione è competente unicamente nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali. Il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2006 afferente il CPC (cfr. FF 2006 6593) non indica alcunché riguardo alla questione. Per estendere la competenza degli uffici di conciliazione alle controversie menzionate, secondo la dottrina, occorre introdurre una norma specifica a livello cantonale (cfr. CIPRIANO ALVAREZ/JAMES T. PETER, *Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Volume II*, Berna 2012, n. 9 *ad art.* 200 CPC, con i numerosi riferimenti dottrinali ivi citati). Secondo LACHAT (cfr. *op. cit.*, pag. 43), le autorità paritetiche di conciliazione *“peuvent aussi connaître des litiges portant sur d'autres choses immobilières, et même sur des choses mobilières, si la loi cantonale le prévoit”*.

Stante quanto precede, ritenuto come l'organizzazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione è determinata dal diritto cantonale, considerato altresì che secondo l'articolo 4 capoverso 1 CPC, salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto cantonale determina la competenza per materia e la competenza funzionale dei tribunali, lo scrivente Consiglio propone di estendere la competenza degli Uffici di conciliazione anche alla locazione di posteggi e terreni, mediante la modifica dell'articolo 4 LALPC.

- *Tassa di giustizia in materia di mercede e salari*

Una proposta formulata riguarda l'introduzione della possibilità di addossare la tassa di giustizia in materia di mercede e salari alla parte soccombente (anziché allo Stato) quando il caso è pacifico oppure l'attore provoca procedure inutili.

Per le controversie derivanti da un rapporto di lavoro (fino a un valore litigioso di 30'000 franchi) non sono addossate spese processuali né nella procedura di conciliazione, né nella procedura decisionale (cfr. art. 113 cpv. 2 lett. d e art. 114 lett. c CPC). L'articolo 115 CPC prevede tuttavia che, in caso di malafede o temerarietà processuali, le spese processuali possono essere addossate a una parte anche nelle procedure gratuite. Per quanto concerne la “temerarietà processuale”, secondo giurisprudenza e dottrina le allegazioni o richieste di una parte devono raggiungere un livello qualificato di cattivo fondamento, tale da poterle qualificare come manifestamente infondate. Inoltre, delle allegazioni formulate senza il benché minimo fondamento lasciano presumere che lo siano state in mala fede. Il concetto di “mala fede” tocca anche aspetti più minuti del decorso processuale, comunque esplicitanti un atteggiamento ostativo gratuito e privo di giustificazioni, ad esempio la messa in atto di meccanismi volti soltanto a ritardare l'esito della causa (cfr. decisioni del Tribunale federale 4C.91/2005 del 23 maggio 2005 consid. 3.3 e 4A\_685/2011 del 24 maggio 2012 consid. 6.2 con riferimenti ivi citati; FRANCESCO TREZZINI, in: Bruno Cocchi/Francesco Trezzini/Giorgio A. Bernasconi, *Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero*, Lugano 2011, *ad art.* 115 CPC, pag. 453).

Stante quanto precede, è dunque possibile addossare la tassa di giustizia a una parte unicamente nel caso previsto dall'articolo 115 CPC e quindi in caso di malafede o temerarietà processuale.



- *Autorità competente per giudicare il reclamo contro la decisione in materia di spese (art. 110 CPC)*

Giusta l'art. 110 CPC, la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente (senza quindi porre in discussione la decisione sul merito) soltanto mediante reclamo. Sono impugnabili mediante reclamo le decisioni e disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza nei casi stabiliti dalla legge (ad esempio nel caso dell'art. 110 CPC) o quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b CPC).

Nel Cantone Ticino attualmente la Terza Camera civile del Tribunale di appello evade, in seconda istanza, i reclami contro le decisioni e le disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza (art. 319 lett. b CPC) indipendentemente dal valore e dal genere della controversia (art. 48 lett. c n. 1 LOG).

Si propone di attribuire la competenza per giudicare i reclami contro le decisioni in materia di spese (art. 110 CPC) alle diverse Camere del Tribunale di appello, a seconda della materia di competenza. Le Camere sono infatti di competenza sono infatti già competenti a decidere sulle spese, qualora queste siano contestate con il ricorso di merito.

- *Stipendio del pretore aggiunto*

Il tema verrà trattato nell'ambito del gruppo di lavoro sulle Preture, la cui istituzione è conseguente al Rapporto intermedio del 10 gennaio 2013 del Gruppo di studio tecnico denominato *Giustizia 2018* e alle conseguenti osservazioni presentate dalle autorità giudiziarie su tale rapporto. Per tale ragione, in questa fase appare prematuro formulare proposte di modifica delle norme vigenti.

Sono inoltre state formulate alcune ulteriori proposte che sono state evase nell'ambito di modifiche di legge già approvate dal Gran Consiglio:

- estensione dei casi in cui le camere della Sezione di diritto civile del Tribunale di appello possono decidere nella composizione di un giudice unico (articolo 48b LOG, introdotto il 18 febbraio 2013; messaggio n. 6707 del 24 ottobre 2012);
- ripristino della possibilità già contemplata nel CPC/TI, per i fiduciari con l'autorizzazione cantonale, di rappresentare le parti nelle controversie in materia di contratti di locazione e di affitto e di contratto di lavoro (articolo 12 capoverso 1 LACPC, modificato il 4 giugno 2012; messaggio n. 6493 del 6 aprile 2011).

#### **d. Organizzazione e risorse a disposizione**

La Seconda Camera civile del Tribunale di appello reputa adeguate la dotazione di personale e le risorse informatiche.

Le Preture considerano generalmente sufficienti o buone le risorse umane e logistiche a loro disposizione. Per contro, lamentano il fatto che a distanza di due anni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni procedurali federali, i modelli di decisione elaborati ormai da tempo da uno specifico gruppo di lavoro, non sono ancora stati inseriti nell'applicativo informatico AGITI.

In alcune Giudicature di pace è stato installato l'applicativo AGITI, che aiuta il giudice in particolare nell'attività burocratica e amministrativa, considerato che la nuova procedura ha aumentato il carico di lavoro in questo ambito.

Gli Uffici di conciliazione in materia di conciliazione considerano generalmente sufficienti le risorse a disposizione. Alcuni Uffici di conciliazione segnalano che il carico di lavoro non è ripartito egualmente tra i membri dell'ufficio e che le conoscenze della materia di alcuni non è sufficiente.

## **2. Procedura penale**

### **a. Considerazioni di carattere generale**

Alcune autorità esprimono un giudizio positivo sulla nuova procedura penale per quanto riguarda il loro settore di attività. Tuttavia, esse evidenziano che vi sono ancora incertezze su vari aspetti procedurali.

La nuova procedura ha comportato un cambiamento importante dell'attività e un aumento dei compiti di varie autorità penali, in parte dovute a nuove competenze introdotte dal CPP, in parte causate da una diversa ripartizione di competenze già contemplate nel diritto ticinese. Alcune autorità, la Polizia cantonale in particolare, segnalano inoltre un aumento importante degli oneri amministrativi.

### **b. Considerazioni in merito all'attività della Polizia cantonale**

Con l'entrata in vigore del CPP, la Polizia è stata formalmente istituita quale "autorità di perseguimento penale" (art. 12 lett. a e art. 15 CPP), con compiti regolati in modo nuovo, dettagliato e obbligatorio dal codice, subordinata nelle sue attività alle norme della procedura federale unificata nonché "*alla vigilanza e alle istruzioni del pubblico ministero*" (art. 15 cpv. 2 CPP). In concreto qualsiasi interrogatorio deve avvenire in presenza di un difensore (salvo rinuncia da parte dell'imputato), ciò che implica un'inevitabile dilatazione dei tempi di intervento da parte della Polizia nonché un accresciuto impegno nell'esercizio delle proprie incombenze. Qualsiasi audizione di testimoni non può aver luogo in assenza di esplicita delega legislativa e, comunque, al di fuori di un espresso mandato del Ministero pubblico; l'interrogatorio dell'accusatore privato sentito come persona informata sui fatti può essere delegato alla Polizia su mandato del Ministero pubblico. Tali evenienze, che implicano una stretta collaborazione tra le due autorità di perseguimento, causano inevitabilmente un maggior onere in termini di tempi di attesa per agire nonché di formalità amministrative. Gli atti della Polizia sono peraltro immediatamente impugnabili mediante reclamo, ciò che sottintende, segnatamente, un'importante considerazione degli aspetti procedurali da parte degli agenti, giacché occorre adempiere alle nuove modalità di interrogatorio e di redazione dei rapporti nonché della verbalizzazione che necessitano una precisione tale che logicamente implica un maggior dispendio di tempo per la loro redazione. Le altre misure coercitive, tra le quali la semplice osservazione di persone e cose in pubblico necessitano di un espresso mandato del Ministero pubblico e dunque di formali richieste. Le attività preliminari (procedura investigativa) consuete della Polizia possono essere svolte solo a condizione di informare "senza indugio" il Ministero pubblico con facoltà di quest'ultimo di "*emanare istruzioni dettagliate*" circa l'esercizio di tale obbligo. La Polizia ha peraltro competenze nell'assunzione delle prove e nell'esecuzione dei provvedimenti coercitivi, sempre secondo le istruzioni del Ministero pubblico.

Tutte queste novità rispetto alla procedura penale ticinese hanno comportato inevitabilmente per la Polizia cantonale formalmente istituita quale "*autorità del perseguimento penale*", un aggravio di obblighi e di formalità procedurali cui essa deve attenersi affinché, tra l'altro, le prove da lei raccolte possano essere considerate idonee ad influire sulla decisione presa da un giudice oppure costituiscano materiale probatorio disponibile a trarre delle deduzioni sostenibili.

L'incremento delle formalità derivanti dal diritto procedurale federale, non implica peraltro delle conseguenze unicamente per la Polizia giudiziaria in particolare: la nuova procedura federale pone infatti numerose esigenze normative che coinvolgono l'attività di polizia *lato sensu*, ivi compresa quella svolta dalle polizie comunali. Di conseguenza, le norme imperative della procedura federale regolano le attività di polizia che possono svolgersi al di fuori di un'inchiesta formalmente avviata e diretta dal Pubblico Ministero.

Stante quanto precede, la Polizia cantonale postula un adeguamento dell'organico per far fronte all'aggravio di oneri e competenze derivanti dalla nuova procedura. Come detto in precedenza, una specifica richiesta è al vaglio della Direzione del Dipartimento delle istituzioni.

### **c. Legislazione federale**

Vi è incertezza, da un lato per il fatto che l'interpretazione del nuovo CPP deve ancora consolidarsi, dall'altro perché il Tribunale federale fornisce indicazioni giurisprudenziali che non trovano fondamento nella legge, per esempio, mediante l'introduzione di possibilità di ricorso non contemplate nel CPP.

Riassumendo:

- Problematico, per le conseguenze organizzative (picchetto), è il diritto del procuratore pubblico di ricorrere contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che respinge un'istanza di carcerazione preventiva o di sicurezza o che ammette una domanda di scarcerazione: si tratta di un rimedio giuridico non contemplato nella legge, bensì introdotto dalla giurisprudenza del Tribunale federale.
- La verbalizzazione per esteso di ogni udienza o dibattimento è un aggravio oneroso per le autorità; per determinati atti (per esempio, l'arringa), dovrebbe poter essere sufficiente mettere a verbale un riassunto; una modifica del 28 settembre 2012 del CPP, entrata in vigore il 1° maggio 2013, ha nel frattempo semplificato in parte la verbalizzazione.
- Dal profilo pratico, la trasmissione degli atti del procedimento di primo grado alla Corte di appello e di revisione penale già dopo l'annuncio, quando questo non è seguito dalla dichiarazione scritta, comporta un'inutile invio e ritrasmissione dell'incarto (a volte anche voluminoso) tra l'autorità di prima istanza e la giurisdizione di appello (art. 399 cpv. 2 e 3 CPP).
- Sarebbe opportuno introdurre l'obbligo di fornire perlomeno una breve motivazione dell'appello così da consentire al tribunale di preparare in modo più mirato il procedimento (art. 399 cpv. 3 CPP).
- Sarebbe meglio consentire a chi dirige il procedimento di ordinare la procedura scritta in assenza di opposizione di una parte, anziché con il consenso delle parti (406 cpv. 2 CPP).
- È auspicabile stabilire una ripartizione diversa delle spese cagionate da incarcerazioni in un cantone per conto di un altro (il Cantone Ticino ha la frontiera sud che provoca un numero maggiore di fermi per ricerche RIPOL sul nostro territorio e invio al cantone competente).

### **d. Legislazione cantonale**

- *Assessori-giurati*

La Corte di appello e di revisione penale osserva che l'intervento degli assessori-giurati nel processo di appello allunga i tempi della camera di consiglio senza un beneficio particolare per la corte. Si rileva che l'introduzione di una tale figura anche

nel processo di appello è stata una scelta del Gran Consiglio, dopo che il Popolo ha respinto la proposta di abrogazione delle norme della Costituzione cantonale sugli assessori-giurati.

- *Competenze in materia di contravvenzioni*

Nelle osservazioni è stato formulato l'invito a chiarire meglio quali autorità amministrative cantonali possano fungere da autorità penale delle contravvenzioni ai sensi del CPP. Nell'ambito del progetto *Giustizia 2018* è stata decisa la costituzione di un gruppo di lavoro specifico su questo tema.

- *Estensione della competenza della Pretura penale*

Il Consiglio di Stato intende attendere le decisioni del Gran Consiglio sulla separazione del Tribunale penale cantonale dal Tribunale di appello prima di entrare nel merito di modifiche delle competenze delle autorità penali di prima istanza.

- *Organizzazione del Ministero pubblico*

A giudizio del procuratore generale, l'organizzazione del Ministero pubblico potrebbe essere ulteriormente migliorata mediante una modifica della LOG. L'articolo 67 capoverso 4 LOG già consente l'istituzione di sottosezioni, ritenuto che l'articolo 67 capoverso 3 LOG istituisce due sezioni all'interno del Ministero pubblico. La proposta mira a istituire la figura del procuratore pubblico capo da porre alla testa delle sezioni e sottosezioni non dirette dal procuratore generale o dai due procuratori generali sostituiti. La modifica di legge – che ricalca quanto proposto nel Rapporto intermedio del 10 gennaio 2013 del Gruppo di studio tecnico denominato *Giustizia 2018* – è di mera natura organizzativa. Essa intende rafforzare la gerarchia e le responsabilità all'interno del Ministero pubblico, permettendo nel contempo una gestione più efficace nonché una miglior collaborazione tra magistrati della stessa sottosezione. Non vengono pertanto istituite nuove classi di stipendio.

- *Competenze e rimedi giuridici in materia di esecuzione delle pene e delle misure*

Innanzitutto, la Corte dei reclami penali ha segnalato che l'articolo 12 capoverso 2 della legge del 20 aprile 2010 sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti è problematico e ha condotto a sentenze che danno un'interpretazione a tale norma. Il Consiglio di Stato ha preso atto della giurisprudenza della Corte dei reclami penali sull'interpretazione restrittiva dell'articolo 12 capoverso 2. Secondo tale tribunale, vanno distinte le decisioni che concernono l'esecuzione della pena (*Vollstreckung*), contro le quali è consentito il reclamo alla Corte dei reclami penali, da quelle riguardanti l'espiazione della pena (*Vollzug*), ove tale rimedio giuridico non è invece dato. La situazione giuridica è tuttora incerta ed è pertanto opportuno attendere che si esprima il Tribunale federale prima di modificare la legislazione cantonale. Un'estensione delle competenze della Corte dei reclami penali all'espiazione della pena comporterebbe un aumento considerevole dell'aggravio del tribunale.

L'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi rileva che alcune competenze in materia di esecuzione delle pene e delle misure (collocamento iniziale del condannato in esecuzione di pena detentiva o di misure stazionarie) attribuitegli comportano problemi.

A questo proposito, il Consiglio di Stato osserva che le competenze del giudice dei provvedimenti coercitivi hanno conosciuto una riduzione rispetto a quelle esercitate in precedenza dal giudice dell'istruzione e dell'arresto. Infatti, la trattazione dei reclami contro gli atti e le omissioni del procuratore pubblico è stata attribuita dal codice di procedura penale federale alla Corte dei reclami penali. La riunione dell'Ufficio del giudice dell'istruzione e dell'arresto e dell'Ufficio del giudice dell'applicazione della pena in una sola autorità è stata proposta dal Gran Consiglio, il quale, già nel rapporto

del 15 novembre 2006 della Commissione della legislazione concernente l'adeguamento della legislazione cantonale alla revisione del codice penale svizzero del 13 dicembre 2002, aveva invitato il Consiglio di Stato a sopprimere la Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure. La riorganizzazione perseguiva, da un lato, lo scopo di fare fronte alla diminuzione degli incarti di competenza del giudice dei provvedimenti coercitivi, dall'altro l'obiettivo di riunire in un unico centro di competenza tutti gli aspetti legati al collocamento. Sulla base delle prime esperienze, le competenze attribuite al giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di esecuzione delle pene di breve durata hanno permesso di evidenziare lacune o manchevolezze giuridiche e migliorato la qualità dei decreti di accusa, a tutela del condannato. L'autorità amministrativa invece non avrebbe potuto sindacare sui decreti di accusa lacunosi. Istituire di nuovo un'autorità amministrativa in materia di esecuzione delle pene e delle misure si porrebbe in contrasto con la volontà espressa in modo esplicito dal Gran Consiglio. Inoltre, sorgerebbe un doppione, che porterebbe a incertezze e errori, perché il giudice dei provvedimenti coercitivi non sarebbe al corrente delle procedure pendenti davanti all'autorità amministrativa e viceversa.

Inoltre, la decisione sul collocamento iniziale del condannato può anche riguardare casi delicati, poiché la scelta circa l'esecuzione della pena in un penitenziario chiuso o in un penitenziario aperto si fonda, come si evince dall'art. 76 CP, su criteri eminentemente giuridici, legati alla sussistenza o no del pericolo di fuga o di recidiva del condannato, ragione per cui appare legittimo attribuire una simile competenza al giudice dei provvedimenti coercitivi. Ciò consente anche di evitare un diverso apprezzamento giuridico fra l'autorità amministrativa e il giudice dei provvedimenti coercitivi, il quale è chiamato ad adottare successivamente altre decisioni in materia di esecuzione della pena, che dipendono dalla valutazione del pericolo di fuga o di recidiva del condannato, come avviene ad esempio per la concessione del primo congedo e per il trasferimento del condannato stesso in sezione aperta.

Al riguardo, si sottolinea ancora che è inopportuno, dopo un'esperienza di soli due anni e mezzo, modificare l'attuale ripartizione delle competenze fra l'autorità amministrativa e il giudice dei provvedimenti coercitivi. Infatti, si è nel frattempo instaurata - anche se è sempre possibile migliorare ciò - una buona collaborazione fra l'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi e l'autorità amministrativa, la quale fa pervenire ai giudici un regolare e adeguato flusso di informazioni, sotto forma ad esempio di rapporti e di preavvisi della direzione delle strutture carcerarie cantonale e dell'Ufficio dell'assistenza riabilitativa.

Nell'ambito dell'analisi in corso sull'organizzazione delle strutture carcerarie, dell'Ufficio dell'assistenza riabilitativa e dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, si sta verificando la possibilità di far capo a un applicativo informatico già in uso in altri Cantoni. Con tale strumento si intende fornire anche al giudice dei provvedimenti coercitivi uno strumento di lavoro adeguato, che consenta l'accesso a tutti i dati riguardanti l'esecuzione delle pene e delle misure nel Cantone Ticino.

Considerato che il messaggio del Consiglio federale del 4 aprile 2012 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare (FF 2012 4181) propone di sancire definitivamente nella legge l'esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari con la sorveglianza elettronica (che ora poggia solamente su un'autorizzazione del Consiglio federale), siamo dell'opinione che sia opportuno mantenere la competenza dell'autorità amministrativa (Ufficio dell'incasso e delle pene alternative), in particolare nel caso di pene di breve durata. Per contro, condividiamo la proposta di estendere la competenza del giudice dei provvedimenti coercitivi per l'adozione delle decisioni concernenti il braccialetto elettronico in regime di fine pena. Per attuare un simile postulato, essendo ciò ancora compatibile con la legge formale, provvederemo, nei prossimi mesi, a modificare in questo senso il regolamento sull'esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari del 13 luglio 2004.

- *Giudici di appello supplenti attribuiti alla Corte di appello e di revisione penale*

La corte di appello indica di necessitare di almeno sei giudici di appello supplenti. Si ricorda che è tuttora pendente il messaggio n. 6532 del 21 settembre 2011 che mira a aumentare sensibilmente il numero di giudici supplenti, riservandone almeno sei alla Corte di appello e di revisione penale.

#### **e. Organizzazione e risorse a disposizione**

In generale, tranne che per la Polizia cantonale, le risorse umane e informatiche a disposizione sono giudicate buone o sufficienti, seppur in qualche caso la dotazione di personale è considerata al limite e si imporrebbe un adeguamento dell'organico. Occorrerà dunque esaminare attentamente l'evoluzione del carico di lavoro, con particolare riferimento alle autorità che hanno segnalato di avere un organico al limite. La Polizia cantonale, in particolare, postula un adeguamento degli effettivi dovuto alle esigenze e alla complessità derivante dall'applicazione del CPP. Come esposto in precedenza, una specifica richiesta di adeguamento è ora al vaglio della Direzione del Dipartimento delle istituzioni.

## **IV. MODIFICHE DI LEGGE PROPOSTE**

### **1. Legge sull'organizzazione giudiziaria**

#### **Articolo 48**

La proposta persegue l'obiettivo di modificare l'attribuzione della competenza per giudicare i reclami presentati a titolo indipendente in materia di spese sulla base dell'articolo 110 CPC (punto n. II, 1, c).

#### **Articolo 48b**

Viene inserito un secondo capoverso per consentire al presidente di delegare a un altro membro della camera la direzione del procedimento. Per le motivazioni, rimandiamo a quanto esposto nel punto n., III, 1, c.

#### **Articoli 65, 67 e 68**

I due articoli sono modificati per istituire la funzione di procuratore pubblico capo, da porre alla testa delle sezioni e delle sottosezioni che il procuratore generale può costituire all'interno del Ministero pubblico. Per il resto, rimandiamo a quanto esposto nel punto n. III, 2, c.

### **2. Legge sulla tariffa giudiziaria**

L'articolo 425 CPP prescrive che *“l'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle”*. Il condono di una condanna è invece di competenza del Gran Consiglio se è stata pronunciata da un'autorità penale e del Consiglio di Stato (con delega alla Divisione della giustizia) se è stata pronunciata da un'autorità amministrativa competente. Poiché la legislazione cantonale non contempla alcuna disposizione che designi l'autorità competente a condonare le spese e le tasse di giustizia, proponiamo di colmare la lacuna attribuendo questa competenza al Consiglio di Stato, che potrà poi

delegare tale compito a un'autorità subordinata quale, verosimilmente, la Divisione della giustizia.

### **3. Legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero**

La modifica dell'articolo 4 della legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero persegue un duplice scopo. Innanzitutto, la competenza degli Uffici di conciliazione in materia di locazione viene estesa anche alle controversie riguardanti la locazione di posteggi e terreni. Si consente così di ripristinare la prassi vigente fino al 2010, anche se, in mancanza di norme esplicite, la sua ammissibilità non era stata del tutto chiarita dalla giurisprudenza. Con l'indicazione espressa dell'estensione della competenza, non vi saranno problemi di interpretazione (si veda anche il punto n. III, 1, c). Infine, vengono aggiornate le indicazioni dei comprensori degli Uffici di conciliazione n. 4, 5 e 6 in seguito all'entrata in funzione del Comune di Lugano nella nuova composizione dopo le elezioni comunali del 14 aprile 2013 nel nuovo comune.

### **4. Legge di procedura per le contravvenzioni**

L'articolo 9 della legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni attribuisce al Consiglio di Stato la competenza di condonare in tutto o in parte una multa cresciuta in giudicato. Secondo il tenore letterale della norma le tasse e le spese non vengono condonate. A nostro avviso è però logico che nel caso in cui venga accolta integralmente un'istanza di condono, essa possa estendersi anche alle tasse e alle spese connesse con la procedura sfociata nella multa. Per tale ragione, proponiamo di completare l'articolo 9 capoverso 1 menzionando anche le tasse e le spese.

### **5. Legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto**

Seppur non si tratti di una norma di natura procedurale, il Consiglio di Stato propone di aderire alla proposta di abrogare l'articolo 6 capoverso 5 della legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto. La norma precisa che la garanzia prestata nell'ambito di un contratto di locazione non può superare l'equivalente di tre pigioni mensili. Secondo la dottrina, l'articolo 257e capoverso 4 CO, che consente ai Cantoni di emanare disposizioni complementari in materia di garanzie, permette sostanzialmente solo di ammettere ulteriori forme di garanzia oltre al deposito di denaro e cartevalori. La norma cantonale disciplina pertanto un tema di competenza esclusiva del diritto federale. Occorre comunque rilevare che, per quanto riguarda la locazione di locali d'abitazione, già il diritto federale prescrive in modo vincolante che la garanzia non può ammontare a un importo superiore all'equivalente di tre pigioni mensili. Per tali contratti, l'abrogazione della norma cantonale non modifica in alcun modo la posizione della parti. Con l'abrogazione il limite cade per quanto riguarda i locali commerciali. Per il resto, rinviamo a quanto esposto al punto n. III, 1, c.

### **6. Legge sull'esercizio del diritto di grazia**

Nell'articolo 2 della legge del 5 novembre 1945 sull'esercizio del diritto di grazia figura un'imprecisione. Contrariamente a quanto indicato nell'articolo citato, in caso di decisioni definitive di condanne pronunciate dalle autorità amministrative cantonali, competente a trattare l'istanza di condono è il Consiglio di Stato (che ha delegato tale compito alla Divisione della giustizia) sulla base dell'articolo 9 della legge del 20 aprile 2010 di

procedura per le contravvenzioni. Occorre pertanto correggere l'articolo 2 della legge sull'esercizio del diritto di grazia.

## V. LEGISLAZIONE FEDERALE

Il Consiglio di Stato ha preso nota delle osservazioni presentate sui nuovi codici procedurali federali. Esso si riserva di consultare di nuovo le autorità su tali temi e a trasmettere le critiche più significative all'autorità federale, eventualmente d'intesa con gli altri Cantoni.

## VI. ASSISTENZA GIUDIZIARIA

Con il messaggio n. 6407 del 12 ottobre 2010 concernente la legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio, il Consiglio di Stato ha presentato una proposta per la riduzione dell'onere dell'assistenza giudiziaria a carico dello Stato, nei casi in cui il cittadino sia in grado di contribuire ai costi della procedura con un importo mensile.

Purtroppo, le Preture, ad eccezione di quella di Bellinzona, non hanno fatto grande uso di questa possibilità. Laddove questo sistema è stato applicato, è stato possibile ridurre l'onere dello Stato per l'assistenza giudiziaria.

### **Numero di casi in cui è stato domandato un contributo mensile per l'assistenza giudiziaria**

	casi chiusi con tassazione definitiva	casi aperti al 6 giugno 2013	totale
Pretura di Mendrisio-Nord	1		1
Pretura di Lugano	2	4	6
Pretura di Bellinzona	32	19	51
Pretura di Blenio	1		1
<b>Totale</b>	<b>36</b>	<b>23</b>	<b>59</b>

Finora, lo Stato ha incassato circa 30'000 franchi a titolo di anticipo dell'assistenza giudiziaria (importi versati nella fase fino alla decisione del pretore sulla tassazione della nota d'onorario del patrocinatore) e una somma simile solo nel 2013 per il pagamento a rate degli importi scoperti dopo la decisione sulla tassazione fino all'estinzione del debito nei confronti dello Stato.

Dalle informazioni raccolte dalla Pretura di Bellinzona e dall'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, non vi sono state lamentele particolari.

Rileviamo che l'Ufficio di incasso agisce in modo flessibile nei confronti di chi domanda una riduzione dell'importo della rata o sospende il pagamento per breve tempo.



## **VII. CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO**

Le proposte presentate non hanno ripercussioni finanziarie sul Cantone, sui Comuni e sugli altri enti locali. Le modifiche legislative presentate mirano a rendere più agevole l'attività delle autorità che applicano il CPC e il CPP mediante proposte di riorganizzazione o di diversa attribuzione di competenze. Quanto alla richiesta di adeguamento degli effettivi della Polizia cantonale, essa verrà esaminata dal Consiglio di Stato non appena gli sarà sottoposta dal Dipartimento competente.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **LEGGE**

### **sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 25 giugno 2013 n. 6823 del Consiglio di Stato,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è modificata come segue:

#### **Art. 48 lett. a) n. 8a (nuovo)**

I reclami contro le decisioni in materia di spese (art. 110 CPC) nelle materie del punto n. 1.

#### **Art. 48 lett. b) n. 7a (nuovo)**

I reclami contro le decisioni in materia di spese (art. 110 CPC) nelle materie del punto n. 1.

#### **Art. 48 lett. e) n. 4a (nuovo)**

I reclami contro le decisioni in materia di spese (art. 110 CPC) nelle materie del punto n. 1.

#### **Art. 48b cpv. 2 (nuovo)**

<sup>2</sup>La direzione del procedimento ai sensi dell'articolo 124 capoverso 2 CPC spetta al presidente, che può delegare questo compito a un altro giudice.

#### **Art. 65 cpv. 2**

<sup>2</sup>Il procuratore generale designa, tra i procuratori pubblici, due procuratori generali sostituti e eventuali procuratori pubblici capo, che dirigono le sezioni e le sottosezioni del Ministero pubblico.

#### **Art. 67 cpv. 4**

<sup>4</sup>Il procuratore generale stabilisce la composizione delle sezioni, nonché i criteri di ripartizione dei procedimenti e può attribuire singoli casi ai procuratori pubblici, sentito il procuratore generale sostituto o il procuratore pubblico capo interessato; egli può, per i bisogni dell'ufficio e per esigenze di perseguimento penale, dislocare temporaneamente uno o più procuratori pubblici sul territorio, istituire sottosezioni e modificare l'attribuzione di singole materie specifiche, dei procuratori pubblici e dei funzionari tra le sezioni.

**Art. 68 cpv. 1 lett. a)**

- a) dirige il Ministero pubblico e vigila sull'attività dei procuratori generali sostituti, dei procuratori pubblici capo e dei procuratori pubblici;

**II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.

Disegno di

## **LEGGE**

### **sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 25 giugno 2013 n. 6823 del Consiglio di Stato,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010 è modificata come segue:

#### **Art. 27a (nuovo)**

#### **Sospensione e condono**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato può, se circostanze eccezionali lo giustificano, dilazionare, sospendere o condonare in tutto o in parte le tasse e le spese.

<sup>2</sup>Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa.

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.

Disegno di

## **LEGGE**

### **di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC) del 24 giugno 2010; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 25 giugno 2013 n. 6823 del Consiglio di Stato,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC) del 24 giugno 2010 è modificata come segue:

#### **Art. 4 frase introduttiva e lett. d), e), f)**

Per le controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali, come pure di posteggi e di terreni sono istituiti i seguenti Uffici di conciliazione:

- d) Ufficio n. 4 con sede a Lugano e con giurisdizione nei circoli di Lugano est e Lugano nord;
- e) Ufficio n. 5 con sede a Agno e con giurisdizione nei comuni di Bissone, Manno, Maroggia e Sorengo e nei circoli di Paradiso, della Magliasina, di Agno, di Sessa e di Breno;
- f) Ufficio n. 6 con sede a Massagno e con giurisdizione nei comuni di Massagno, Bedano, Bironico, Cadempino, Camignolo, Canobbio, Comano, Cureglia, Gravesano, Lamone, Mezzovico-Vira, Porza, Riviera, Savosa, Sigirino, Torricella-Taverne, Vezia e circolo di Capriasca;

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.

Disegno di

## **LEGGE**

### **di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 25 giugno 2013 n. 6823 del Consiglio di Stato,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010 è modificata come segue:

#### **Art. 9 cpv. 1**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato può, se circostanze eccezionali lo giustificano, condonare in tutto o in parte una multa cresciuta in giudicato, le tasse e le spese.

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.

Disegno di

## **LEGGE**

**di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto del 24 giugno 2010; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 25 giugno 2013 n. 6823 del Consiglio di Stato,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto del 24 giugno 2010 è modificata come segue:

**Art. 6 cpv. 5**

*<sup>5</sup>Abrogato*

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.

Disegno di

## **LEGGE**

### **sull'esercizio del diritto di grazia del 5 novembre 1945; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 25 giugno 2013 n. 6823 del Consiglio di Stato,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge sull'esercizio del diritto di grazia del 5 novembre 1945 è modificata come segue:

#### **Art. 2**

Per effetto della grazia tutte le pene pronunciate con sentenze definitive dalle autorità giudiziarie cantonali per crimini, delitti e contravvenzioni, in applicazione del Codice penale svizzero o di altre leggi federali o cantonali possono essere condonate totalmente o parzialmente, oppure commutate in pene meno gravi.

Il decreto di grazia ne determina i limiti.

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.